



Ispettorato Interregionale del Lavoro

Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Veneto

Venezia

Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

IL DIRETTORE DELL'ISPELTOARATO INTERREGIONALE

- VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 149 recante "*Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*" con il quale è stata istituita l'Agencia denominata Ispettorato Nazionale del Lavoro;
- VISTO il DPR del 26 maggio 2016, n. 109 con il quale è stato approvato lo Statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- VISTO il D.D. n. 7 del 18.02.2022 con il quale l'incarico di Capo dell'Ispettorato Interregionale di Venezia è stato conferito al dott. Aniello Pisanti;
- CONSIDERATO che l'art. 17, co. 1, lett. b) individua quale attività non delegabile del datore di lavoro la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP);
- VISTE le note ministeriali prot. 11730 del 13.02.2007 e prot. 7527 del 31.01.2008 riguardanti la formazione dei responsabili e degli addetti del Servizio Prevenzione e Protezione;
- VISTI i provvedimenti emanati dalla Direzione Regionale del Lavoro per il Veneto (n. 8/2013) e dalla Direzione Interregionale del Lavoro di Venezia (37/2015 e 51/2016) di designazione e di conferma quale RSPP dell'Ufficio dell'ing. Gianfranco AMATO, Ispettore tecnico in servizio presso l'ITL di Verona;
- VISTO il provvedimento emanato da questo Ispettorato Interregionale del Lavoro n. 1 del



Ispettorato Interregionale del Lavoro

Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Veneto

Venezia

09.01.2017, con il quale è stato confermato il sopra citato funzionario quale RSPP di questo Ufficio;

- VISTO il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. ed in particolare i seguenti articoli:
 - l'art. 17, co. 1, lett. b) sopra citato;
 - l'art. 31 che definisce l'organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - l'art. 32 che definisce le capacità e requisiti professionali degli RSPP ed ASPP;
 - l'art. 33 che definisce i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione;

DESIGNA

- L'ing. Gianfranco AMATO, in servizio presso l'ITL di Verona, quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'IIL di Venezia, a decorrere dal 15 settembre 2022 per la durata di un anno;

COMUNICA

- A seguito della nomina, il RSPP si obbliga a prestare tutte le attività previste dalla vigente normativa come di sua competenza, e potrà organizzare il Servizio come ritenuto più confacente alle esigenze dell'Ufficio;
- Si rammentano di seguito i compiti del RSPP come elencati dall'art. 33, co. 1, del D.Lgs. 81/2008:
 - "Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:*
 - a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;*
 - b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;*
 - c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;*



Ispettorato Interregionale del Lavoro

Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Veneto

Venezia

- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;*
 - e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;*
 - f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36';*
- Il datore di lavoro fornirà al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, per lo svolgimento della sua attività, le informazioni previste dall'art. 18, co. 2, del D.Lgs. 81/2008, riguardanti:
 - a) la natura dei rischi;
 - b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
 - e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza;
 - Il RSPP, ai sensi di quanto previsto dall'art. 33, co. 2, del D.Lgs. 81/2008, è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui venisse a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al medesimo Decreto legislativo;
 - Poiché l'art. 33, co. 3, del D.Lgs. 81/2008 prevede che il Servizio di Prevenzione e Protezione è utilizzato dal datore di lavoro, il RSPP è tenuto a informare tempestivamente il Dirigente dell'Ufficio sui fattori di pericolo rilevati e sulle misure necessarie per fronteggiare le situazioni di rischio;
 - Saranno di volta in volta concordate, in caso di bisogno, le occasioni nelle quali il RSPP dovrà recarsi fisicamente presso la sede dell'IIL di Venezia o, per contro, nelle quali potrà prestare la propria opera in modalità diversa da quella in presenza.



Ispettorato Interregionale del Lavoro

Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Veneto

Venezia

La presente designazione sarà inserita nel DVR dell'IIL di Venezia e pubblicata sul Portale Trasparenza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Il dipendente individuato è invitato a restituire copia firmata del presente provvedimento quale accettazione della nomina a RSPP dell'IIL di Venezia.

IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO INTERREGIONALE

(Dott. Aniello Pisanti)

Per accettazione della nomina e per conferma della piena conoscenza circa i compiti, le funzioni e gli obblighi inerenti alla presente nomina:

Ing. Gianfranco Amato – Ispettore Tecnico